

(N. 1756)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 16 novembre 1956 (V. Stampato N. 2489)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 NOVEMBRE 1956

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:

Aiutanti di battaglia e marescialli	
di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	N. 1.700
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2.500
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 3.300
Sergenti maggiori . . . . .	» 7.500
Totale . . . . .	N. 15.000

La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità. Negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità.

La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie, vincolati a ferme o rafferme, è de-

terminata annualmente con la legge di bilancio.

#### Art. 2.

I sergenti del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto la ferma di trenta mesi.

Nulla è innovato per quanto riguarda il reclutamento dei sergenti del ruolo naviganti.

#### Art. 3.

I sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare possono essere promossi sergenti maggiori e nominati in servizio permanente dopo almeno tre anni di permanenza nel grado e dopo aver seguito, eccezion fatta per quelli del ruolo naviganti e della categoria musicanti del ruolo servizi, con esito favorevole un corso complementare teorico pratico.

La graduatoria effettuata al termine del corso determina l'ordine di iscrizione nei quadri di avanzamento ed è formata tenuto conto dei risultati degli esami e dei rapporti informativi compilati dalle autorità competenti sulle qualità militari e tecnico-professionali, fra i provenienti da uno stesso corso di reclutamento.

I sergenti, che per esigenze di servizio riconosciute o per infermità dipendenti da cause di servizio, non abbiano potuto completare o frequentare il corso secondo il turno loro spettante, sono ammessi al corso successivo e, ove lo superino, sono graduati con gli appartenenti al corso al quale avrebbero dovuto prendere parte ed eventualmente promossi con la stessa anzianità di costoro.

I sergenti che debbono ripetere un corso formano graduatoria con i promossi del corso cui hanno partecipato con esito positivo.

#### Art. 4.

Gli avieri scelti specialisti e quelli della categoria assistenti contabili e del ruolo assistenti tecnici, vincolati a ferma speciale, possono essere promossi al grado di primo aviere, con determinazione ministeriale, dopo almeno tre mesi di permanenza nel grado.

#### Art. 5.

Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'articolo 3.

Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianità e la permanenza minima nel grado è ridotta a un anno. La promozione è conferita nel limite dei posti di sergente maggiore vacanti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo articolo 6.

I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già vincolati a ferma superiore a quella di 30 mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado.

#### Art. 6.

Fino al 31 dicembre 1960 i marescialli di 2ª classe e di 3ª classe che abbiano compiuto quattro anni di anzianità e i sergenti maggiori che abbiano compiuto undici anni di anzianità di grado possono, se idonei all'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'articolo 1. A partire dal 1º gennaio 1961, gli eventuali soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo debbono essere assorbiti con le prime successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri che si verificheranno in applicazione del comma precedente, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente effettivo.

#### Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono abrogati, altresì, il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, ratificato con modificazioni con la legge 17 maggio 1952, n. 636, e gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 9.

## Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 589 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 181 (lire 195 milioni) e n. 183 (lire 394 milioni) dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° novembre 1956.